



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTTRICO
Divisione IV – Assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata

DGPGR/4/MAR

A: Dab Italia: CLUBDABITALIA@PEC.I

Oggetto: T00004 DAB Italia. Richiesta di parere interpretativo applicazione art. 1 comma 1044 legge 27 dicembre 2017, n.205

Con riferimento alla nota del 17-9-2018, riguardante l'oggetto, si forniscono alcuni chiarimenti interpretativi in merito all'art. 1, comma 1044 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La norma stabilisce l'integrazione, in apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora, di almeno un'interfaccia che permetta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale.

Ciò in linea con analoghe iniziative volte ad aprire nuove prospettive di sviluppo per la radiofonia che sono in corso anche in altri Paesi europei quale, a titolo di esempio, la Germania, ove di recente in un disegno di legge è stata prevista l'integrazione di almeno un'interfaccia digitale in ogni apparecchio radio, nonché in linea con l'evoluzione della radio digitale in Paesi come la Norvegia, la Svizzera, il Regno Unito, Danimarca e Olanda.

La suddetta disposizione normativa è inoltre coerente con le raccomandazioni ITU-R BS.774-4 e ITU-R BS 1114-10 e secondo cui *"The ITU Radiocommunication Assembly (...) invites the ITU membership and radio-receiver manufacturers to consider economically viable, portable, multiband, multistandard radio receivers designed to work, through manual or preferably automatic selection, with all the different analogue and digital radio broadcasting systems currently in use in all the relevant frequency bands;"* e con il principio di neutralità tecnologica richiesto dall'Unione Europea, infatti la norma non prescrive uno standard specifico.

Quanto all'ambito di applicazione della suddetta norma si rinvia alla definizione, su quali siano "gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora" fornita, in riferimento all'applicazione del RDL n. 246/1938, da questa Amministrazione con nota del 22.2 2012, di cui si riporta il seguente estratto:

"1. "Un apparecchio si intende "atto" a ricevere le radioaudizioni se e solo se include nativamente gli stadi di un radoricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici". (...)

Inoltre, un sintonizzatore radio/TV dovrà essere conforme ad almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere le radiodiffusioni nelle bande di frequenze assegnate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF).

(...) si indicano per gli apparati "atti", a titolo esemplificativo, i seguenti elenchi delle tipologie di apparati maggiormente significative che, pur non essendo esaustivi, possono essere proposti come un riferimento:

- Ricevitori radio fissi;
- Ricevitori radio portatili;
- Ricevitori radio per mezzi mobili;
- Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio;



- *Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata);”*.

Per quanto sopra, risulta che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione sonora e non include altre forme di distribuzione del segnale audio (p.es. Web Radio, IPTV).

Dal punto di vista soggettivo la norma ha un ambito applicativo ampio ma graduato nel tempo, richiedendo l'integrazione del sintonizzatore digitale in un arco temporale che prevede, a partire dal 1° giugno 2019, l'obbligo di vendita da parte delle aziende produttrici ai distributori al dettaglio e, a partire dal 1° gennaio 2020, la vendita dei predetti apparecchi agli utenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Eva Spina)